




Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

**L' INSTALLAZIONE ,
LA MODIFICA E
L' ADEGUAMENTO
D' IMPIANTI PER
TELEFONIA MOBILE**



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE

ART. 1. PRINCIPIO FONDAMENTALE

Il presente regolamento è informato al principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione determinato dall'art. 4 del DM 381/98 : "*... la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni ... deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, ... al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione*".

ART. 2. LIMITI DI ESPOSIZIONE

Fermi restando i limiti di legge, poiché non risulta determinato scientificamente un valore di soglia per l'esposizione al di sotto del quale si possano escludere gli effetti nocivi alla salute, il valore di attenzione relativo al campo elettrico negli ambienti abitativi, scolastici, nei luoghi di cura o comunque adibiti a permanenza prolungata oltre le quattro ore, è fissato nella misura di 0.5 V/m.

ART. 3. PRESCRIZIONI NELLA LOCALIZZAZIONE

La localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile è consentita soltanto nelle "zone per attrezzature di interesse urbano con specifica destinazione all'installazione di impianti al servizio della telefonia mobile" appositamente individuate con variante di PRG, conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) su traliccio o altro supporto a se stante con altezza minima di 25 metri, che dovrà essere posto su area recintata ad una distanza di almeno 300 metri dalle strutture scolastiche, ospedali, case di cura e altri luoghi con frequenza di soggetti sensibili, da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore;
- b) le distanze devono intendersi riferite a 360° rispetto al centro di emissione del segnale;

- c) l'impatto visivo dovrà essere mitigato il più possibile, con piantumazioni di essenze arboree o altre forme di cortina atte a mascherare quanto più possibile gli impianti;
- d) dovrà essere assicurata la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento ai correlati effetti paesistici e architettonici;
- e) tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.

ART. 4. REGIME AUTORIZZATIVO

La realizzazione di tutti i tipi di impianti suddetti, con collocazione a terra o su edificio, è soggetta a concessione edilizia e ad espressa autorizzazione rilasciata previa acquisizione della documentazione e dei pareri favorevoli previsti dalla legge regionale n. 30/2000 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 197/2001.

Le autorizzazioni alla installazione degli impianti su immobili di proprietà comunale, dovranno essere supportate:

- a) da una Convenzione tra il Comune e la società richiedente in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata;
- b) da un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto ed i relativi supporti strutturali, a proprie cura e spese, qualora gli uffici preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione e/o la concessione di cui al presente Regolamento; oppure l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale e/o sulla base di quanto disposto da nuove leggi emanate dagli organi competenti; oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessità di modifica delle destinazioni d'uso delle aree suddette.

In considerazione della durata temporanea della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.

ART. 5. NORMA TRANSITORIA

Entro 120 giorni dall'esecutività del presente Regolamento, i gestori degli impianti esistenti dovranno presentare la documentazione tecnica prevista all'art. 4, pena la disattivazione degli stessi. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento dovranno procedere all'adeguamento dell'impianto entro il termine di un anno anche con l'eventuale dislocazione dello stesso.

ART. 6. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento approvato formalmente con atto deliberativo di C.C. entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività dell'atto che lo approva. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio. Copia del presente Regolamento è messa a disposizione di tutti i cittadini che possono prenderne visione e chiederne copia.